



COMUNE DI FOGLIZZO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Via Castello n° 6 - C.A.P. 10090 - Tel. 011.9883501 - 011.9883404 - Fax 011.9883312

Codice Fiscale 82501510018 - Partita IVA 03841780012

Indirizzo e-mail sindaco@comune.foglizzo.to.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

(art. 9 Legge Regionale 02.12.2009 N. 29)

(Approvato con deliberazione del C.C. n°²⁸ del ~~23.07.2019~~²⁰¹⁹)

12 AGO, 2019

27 AGO, 2019

Il presente regolamento è stato ^Rpubblicato all'albo pretorio on-line dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi.

Art. 1 - Usi Civici

1. Tutti i terreni di proprietà comunale, individuati e descritti negli elenchi agli atti presso il commissariato per il riordinamento degli Usi civici di Torino e presso l'Archivio regionale in materia di usi civici di Torino, sono da considerarsi soggetti al godimento degli Usi civici essenziali ai sensi dell'art. 4 della legge 16.6.1927 n° 1766, come da decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici di destinazione delle terre appartenenti al demanio Comunale in data 31 dicembre 1967 - XVI°.
2. Le funzioni gestionali del patrimonio appartenente al Demanio di Uso Civico sono svolte dall'Amministrazione Comunale in via transitoria.

Art. 2 - Definizione

1. Gli Usi civici essenziali riconosciuti sulla proprietà originaria del Comune censuario di FOGLIZZO sono il "bosco" e il "pascolo" in categoria A e la "coltura agraria" in categoria B".

Art. 3 - Titolari del diritto di uso civico

1. Il diritto di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta ai cittadini residenti del Comune censuario di Foglizzo.
2. Ai sensi dell'art. 45 R.D. 1928 n° 332 si specifica che, il godimento del diritto di pascolo può essere esercitato dall'allevatore di bestiame limitatamente ai capi di cui è proprietario e che trascorrono l'intero anno o la maggior parte dell'anno solare sul territorio comunale.

Art. 4 – Regime Giuridico

1. Ai sensi di specifica norma regionale, l'alienazione o il mutamento di destinazione originaria dei terreni gravati da uso civico è possibile solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'autorità competente.
2. Considerata la natura demaniale dei beni di uso civico, questi non possono essere oggetto di atti negoziali.
3. Comunque, nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni regionali, possono essere stipulate specifiche convenzioni per:
 - a. la conduzione di strutture agricole ad essi collegate;
 - b. la realizzazione di infrastrutture sportive;
 - c. ogni altro uso legato ad effettive necessità della collettività locale;
4. Nel rispetto delle vigenti norme regionali, per beni soggetti agli usi civici possono essere attivate procedure di conciliazione, di alienazione di terreni di esigue dimensioni, di permuta, di affrancazione e di legittimazione.
5. Nella gestione dei beni di uso civico il Comune interviene in veste di rappresentante e coordinatore degli stessi e dei relativi proventi.

Art. 5 - Godimento dell'uso civico di legnatico

Le modalità di godimento dell'uso civico di legnatico devono essere conformi alle prescrizioni del Piano Forestale ove esistente, alle prescrizioni impartite dal Corpo Forestale dello Stato competente per territorio ed alle vigenti normative forestali nazionali e regionali.

Tale diritto si articola in due forme:

A) raccolta a titolo gratuito di legna secca:

1. A tutti gli utenti residenti nel territorio comunale è concessa, a titolo gratuito, la possibilità di raccogliere sulle proprietà comunali la legna secca giacente a terra ed avente un diametro massimo di cm. 10.

B) assegnazione a titolo oneroso di piante per uso focatico:

1. Gli utenti di uso civico possono partecipare, per le esigenze del proprio nucleo familiare, ad assegnazioni a pagamento di legname ad uso focatico a seguito dell'emissione del bando di assegnazione da parte del Comune.
2. E' fatto divieto agli assegnatari di commercializzare i prodotti legnosi assegnati a titolo di focatico. Se a seguito di controlli dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale concesso ad uso focatico, l'assegnatario e tutto il proprio nucleo familiare, non potrà accedere ad altre concessioni di legname per un quinquennio.
3. Le eccedenze risultanti dalle assegnazioni di cui al precedente comma ed i lotti o le aree che presentano particolari condizioni quali difficoltà di accesso, legname di scarso pregio, ecc. possono essere destinati alla commercializzazione. Il Comune, con specifica determinazione del Responsabile, fisserà il canone, le modalità ed i termini per l'espletamento della gara ad evidenza pubblica.
4. Il taglio delle piante dovrà svolgersi durante la stagione invernale e nel rispetto del vigente Regolamento Forestale Regionale.

Art. 6 – Diritto di pascolo e di coltivo agrario

1. Per quanto riguarda il diritto di uso civico di pascolo e di coltivo agrario si specifica che utente è l'allevatore o il coltivatore residente che mantiene il proprio bestiame e la propria attività sul territorio del Comune censuario di Foglizzo per tutto o per la maggior parte dell'anno solare. Si precisa inoltre che il diritto di pascolo potrà essere esercitato limitatamente ai capi di bestiame di effettiva proprietà e che trascorrono l'intero o la maggior parte dell'anno solare nel territorio del Comune censuario di Foglizzo.
2. Gli utenti, come specificati al comma precedente, vantano diritti di assoluta priorità nell'utilizzo ed assegnazione dei pascoli e terreni comunali, le cui relative concessioni vengono accordate dal comune a seguito di richiesta da parte degli utenti.
4. In caso di esubero dopo il soddisfacimento degli aventi titolo potranno essere assegnatari anche i non residenti.

Art. 7 – Concessione quinquennale

1. Il Comune di Foglizzo può concedere a titolo oneroso l'uso dei terreni gravati dall'uso civico di cui è proprietario, per un periodo non superiore a cinque anni con provvedimento della Giunta comunale.
2. Al fine dell'assegnazione quinquennale e del suo mantenimento, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento devono far pervenire agli Uffici comunali, apposita istanza in forma scritta.
3. Soddisfatte le necessità dei residenti od in mancanza di richieste dei medesimi, la concessione dei terreni può essere fatta anche a favore di ulteriori soggetti che ne facciano richiesta, a condizione che l'uso civico possa comunque essere esercitato dai soggetti di cui all'art. 3.
4. Gli assegnatari sono costituiti consegnatari dei beni ed hanno l'obbligo di mantenere i terreni assegnati con la diligenza del buon padre di famiglia e rispondono di eventuali deterioramenti per colpa o negligenza.

Art. 8 - Controlli e sanzioni

1. A garanzia del rispetto e della conservazione dei terreni e delle loro caratteristiche, l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad effettuare controlli in sito.
2. L'eventuale inosservanza del presente regolamento e delle norme sovraordinate applicabili comporteranno la sospensione del diritto di uso civico o di concessione, ed in caso di violazioni gravi e reiterate nel tempo si procederà a dichiarare la decadenza dell'assegnatario previa contestazione scritta e notificata.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
3. Il presente regolamento viene trasmesso per competenza all'Ufficio Regionale degli Usi Civici ed al competente settore della Città Metropolitana.